

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

13.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Adeguamento dell'indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1475) . . . . .	109
PRESIDENTE . . . . .	109, 112, 113, 114
BOATO . . . . .	112
BOTTARI ANGELA MARIA . . . . .	112
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	113
RICCI, <i>Relatore</i> . . . . .	110
SPERANZA . . . . .	112
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
DE CINQUE ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (663) . . . . .	113
PRESIDENTE . . . . .	113, 114
DE CINQUE . . . . .	113
RICCI . . . . .	114

La seduta comincia alle 10,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**Adeguamento dell'indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di un'indennità forfettaria per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1475).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una in-

dennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1980.

Comunico che non sono ancora pervenuti i richiesti pareri della I, della V e della VI Commissione. Pertanto, l'iter del provvedimento non potrà essere completato nella giornata di oggi.

L'onorevole Ricci ha facoltà di svolgere la relazione.

**RICCI, Relatore.** L'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali è molto complesso e consta di ben 179 articoli — e già questo dato dà l'immagine di tale complessità — ed è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Con gli articoli di tale ordinamento viene definita la figura dell'ufficiale giudiziario e del relativo aiutante sia sotto il profilo dello stato giuridico, sia sotto quello della regolamentazione dei servizi cui essi sono delegati e preposti, sia ancora sotto quello del trattamento economico.

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, contiene modifiche di alcuni articoli del citato ordinamento, particolarmente per quel che riguarda alcune norme di adeguamento retributivo. Vorrei far osservare ai colleghi che il disegno di legge si occupa soprattutto degli aiutanti ufficiali giudiziari i quali, nell'ambito della ripartizione dei compiti, assolvono alla definizione di tutti gli atti di notifica. Gli articoli che il disegno di legge intende modificare sono quelli recanti i numeri 133, 135, 142 e 146: prima di entrare nel merito di essi, vorrei far notare che il numero stesso degli articoli che si intende modificare dà la misura della limitatezza del provvedimento, il quale introduce nell'ordinamento citato parziali aggiustamenti economici e di razionalizzazione del sistema.

Sottolineare i limiti del provvedimento in esame significa mettere in rilievo come il disegno di legge medesimo non affronti alcuni problemi, largamente dibattuti, relativi alla figura dell'ufficiale giudi-

ziario e dell'aiutante: si tratta indubbiamente di figure ibride, perché mentre da un lato vengono definite come organi di collaborazione dell'amministrazione giudiziaria — quindi con una loro collocazione nell'ambito dell'amministrazione medesima —, dall'altro lato la gestione dei relativi servizi, in particolare sotto il profilo retributivo, contiene numerosi elementi di carattere privatistico.

Ritengo, pertanto, opportuno cogliere l'occasione per richiamare la necessità di una ripensamento approfondito sulle linee portanti dell'ordinamento in questione al fine di risolvere alcuni nodi relativi al problema generale della collocazione delle due figure sopra richiamate. L'argomento è stato già, in una certa misura, approfondito dal Senato sia nel corso di questa, sia della passata legislatura, dal momento che questo provvedimento era già stato presentato nel corso di questa ultima e non aveva potuto concludere il proprio iter a causa delle note vicende politiche.

Sottolineata l'esigenza di un tale approfondimento e la limitatezza dell'intervento legislativo di cui ci stiamo occupando oggi, credo, tuttavia, che si debba esprimere su di esso una valutazione positiva dopo averne, ovviamente esaminato in concreto i contenuti specifici.

Il primo articolo del disegno di legge modifica l'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari attraverso l'adeguamento dell'indennità di trasferta attuato in relazione alla crescita del costo della vita. Il vecchio testo dell'articolo prevedeva un'indennità di 40 lire a chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire 300; il provvedimento al nostro esame aumenta rispettivamente tali cifre a 65 e 500 lire, con la precisazione che tale adeguamento non si riferisce agli atti effettuati attraverso servizio postale. Ricordo anche che l'adeguamento è valutato in base alle indicazioni ISTAT riferite al 1976.

Il secondo articolo si occupa delle spese relative alle comunicazioni in materia penale e introduce la modifica dell'articolo 142 del citato ordinamento nel qua-

le sono contenute disposizioni un po' più complesse di quelle prese in considerazione dall'articolo 133. Con l'articolo 2 si introducono criteri di adeguamento e di razionalizzazione. Nei casi previsti dall'articolo 142 dell'ordinamento che si intende modificare il recupero delle trasferte non esiste in quanto l'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese, tranne in alcuni casi cioè quelli in cui le parti richiedano la notificazione, per cui essi sono obbligati ad anticipare le spese.

La parzialità del recupero riguarda la indennità di trasferta; le spese vengono praticamente rimborsate attraverso un particolare sistema solo al momento del recupero e nella misura del recupero stesso.

In questo caso, infatti, si stabilisce il criterio dell'anticipazione da parte dell'erario prima di tutto delle spese relative alla notificazione effettuata mediante servizio postale ed in secondo luogo delle indennità di trasferta, le quali vengono recuperate direttamente dallo Stato e vengono anticipate tramite l'ufficio del registro degli ufficiali giudiziari.

Il criterio precedente — cioè del recupero delle spese direttamente da parte dell'ufficiale giudiziario — rimane limitato solo ai diritti senza riguardare le indennità che sono, o dovrebbero essere, un rimborso di spese.

Queste indennità sono dovute per atti rituali; a tal proposito ritengo utile la modifica introdotta dal Senato, che ha sostituito la parola « validamente », che poteva implicare un giudizio circa gli effetti dell'atto, con la parola « ritualmente », che dà alla norma un carattere formale.

Viene prevista una sola indennità per le notificazioni relative allo stesso processo (di cui all'articolo precedente), quando le notificazioni debbano essere eseguite in luoghi distanti non più di cinquecento metri l'uno dall'altro; si tratta di una indennità forfettizzata e corrisposta mensilmente da parte dell'ufficio del registro.

A questo punto vorrei sottolineare le numerose questioni che fanno capo alle

indennità di trasferta per cui viene mantenuto il principio secondo il quale queste rappresenterebbero, in parte, una rendita e non semplicemente un rimborso di spese, poiché sul 40 per cento delle indennità stesse deve essere corrisposta la ritenuta d'acconto ai fini fiscali. Si tratta di una questione che in una sede diversa dall'attuale va ripensata perché non c'è dubbio che l'indennità di trasferta non può essere considerata una fonte di reddito.

L'articolo 3 modifica l'articolo 135 dell'ordinamento in questione; tale norma si estendeva a tutti i tipi di atti sia in materia penale che civile, mentre ora riguarda solo gli atti compiuti in materia civile e amministrativa.

L'articolo 4 modifica il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari elevando la detrazione per spese di ufficio al tre per cento delle somme di cui al secondo comma dell'articolo 146 per gli ufficiali giudiziari e al quattro per cento per quanto riguarda le sedi di pretura.

L'articolo 5 si riferisce alla copertura finanziaria del procedimento e cioè al recupero delle somme da parte dello Stato in base all'articolo 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, con le modifiche apportate dal presente provvedimento (quindi le spese giudiziarie che lo Stato recupera in relazione a queste voci direttamente dagli imputati condannati) ed ai maggiori tributi (ritenuta d'acconto del 40 per cento relativa ai diritti) di cui ho parlato e che lo Stato incassa in base alle rivalutazioni effettuate nei termini specifici.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del provvedimento due mesi dopo la pubblicazione dello stesso sulla gazzetta ufficiale in quanto è necessaria una *vacatio legis* per la preparazione dei nuovi registri.

Credo che, sia pure con i limiti che ho inteso sottolineare, il provvedimento meriti di essere approvato nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SPERANZA.** Credo sia superfluo aggiungere altre valutazioni a quelle fatte così bene dall'onorevole Ricci.

Desidero solo preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in questione, che necessita di una sollecita approvazione poiché la sua definizione è attesa da tempo.

**BOTTARI ANGELA MARIA.** Sottolineo la necessità di approvare il disegno di legge al nostro esame e preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

Questo disegno di legge, come ha detto il relatore — con il quale concordiamo — rappresenta una prima limitata, parziale risposta alla soluzione dei problemi degli ufficiali giudiziari; relativamente ad un solo punto, quello di una adeguata indennità di trasferta, vi è una reale innovazione.

Non vi è dubbio che resti aperto il problema di fondo, relativo alla necessità di andare ad una revisione organica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (che risale al 1959) che, pur con le modifiche intervenute nel corso di questi anni, risulta superato e inadeguato ai fini di una moderna esplicazione della professione di ufficiale giudiziario, sia per quanto riguarda i compiti ed i servizi ad essi affidati sia per quanto riguarda gli stessi compensi.

Auspichiamo che una revisione organica dell'ordinamento possa venire in tempi brevi ed abbia posto nella politica di intervento del Governo per superare la « crisi » della giustizia, politica di cui non conosciamo ancora il programma concreto.

Del resto, lo stesso dibattito che si è svolto al Senato in occasione dell'approvazione del disegno di legge oggi in esame, così come il dibattito che si sviluppò nella passata legislatura, è significativo della necessità di andare alla riforma dell'ordinamento. Tuttavia, nonostante questa osservazione di fondo, riteniamo che oggi la Commissione debba approvare subito e senza modifiche il disegno di legge. Noi comunisti già esplicitammo questa urgenza al Senato, allorché richiedemmo, at-

traverso l'intervento del senatore Tedeschi, che il disegno di legge venisse approvato così com'era, nonostante anche allora fossimo consapevoli dei suoi limiti e fossimo d'accordo, nella sostanza, sugli emendamenti che da altre parti politiche erano stati presentati.

Siamo confortati in questa nostra posizione dal fatto che la stessa categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti richiede che il disegno di legge in esame venga approvato con urgenza, poiché anche a loro parere esso rappresenta una prima risposta alla insostenibilità della loro situazione, determinata da un peggioramento delle condizioni di lavoro.

Con la consapevolezza quindi che è auspicabile in tempi brevi una innovazione organica dell'ordinamento in questione, ma con altrettanta consapevolezza che non è più rinviabile un equo adeguamento di indennità di trasferta per questa categoria di lavoratori dello Stato, chiediamo che questo disegno di legge sia subito approvato, nella convinzione che la modifica degli articoli 133, 135, 142 e 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari sia una prima giusta, anche se parziale, risposta ai problemi di questa categoria: specialmente per quanto riguarda l'innovazione introdotta in materia di notificazione penale, per la quale gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, sia per i diritti sia per l'indennità di trasferta, non dovranno più fare anticipazioni, che poi solo parzialmente venivano recuperate (essendo ricomprese tra le spese di giustizia, e come tali ripetibili a carico dei condannati), ma potranno attingere direttamente al fondo spese di ufficio e spetterà allo Stato il recupero.

**BOATO.** Condivido le osservazioni del relatore. In sede di esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato abbiamo già detto che riteniamo inesistente un piano della giustizia nelle dichiarazioni programmatiche del Governo Cossiga. Per tale motivo crediamo necessario che si faccia comunque fronte ai problemi più gravi, anche se di carattere molto particolare rispetto ai problemi dell'amministrazione della giustizia.

Da questo punto di vista e con questa accentuazione particolare preannuncio il voto favorevole del gruppo radicale al disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Prendo atto della volontà, unanimemente espressa, della Commissione di approvare il disegno di legge in esame. Devo dire che la relazione è stata di una precisione estrema, per cui non posso che riferirmi ad essa nella individuazione dei meccanismi innovativi previsti nei vari articoli. Il provvedimento rientra in maniera congiunturale in un piano di adeguamento delle funzioni giudiziarie alla realtà del momento e, sia pure in modo parziale, risolve una serie di problemi che sono pendenti sin dalla passata legislatura.

Credo si debba tenere presente la necessità di arrivare non solo ad una modifica dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti, ma anche ad una revisione organica dell'ordinamento di questi impiegati che assolvono ad una funzione importantissima, quella del collegamento tra i problemi della giustizia e l'esigenza che i cittadini esprimono nel richiedere l'applicazione della giustizia. Non rinviando ad altra data una puntualizzazione normativa e modificando in senso migliorativo un adeguamento necessario e da tutti ritenuto urgente, compiamo un passo avanti nella comprensione più generale di alcuni problemi che rientrano nell'ordinamento giudiziario in maniera prepotente. Vi è la reale necessità di adeguare tutti i meccanismi e tutte le funzioni della giustizia ad un piano organico di rinnovamento. Credo che anche questo disegno di legge, anche se parziale e di non grande respiro, sia importantissimo ai fini della soluzione dei problemi di cui tanto ci interessiamo e che stanno a cuore a tutti noi.

**PRESIDENTE.** Poiché non sono ancora pervenuti i pareri della I Commissione

affari costituzionali e della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge De Cinque ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (663).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Cinque, Sabatini, Matarrese, De Gennaro e De Cosmo: « Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili ».

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

**DE CINQUE, Relatore.** L'articolo 7 della legge sull'ordinamento degli archivi notarili del 1957, n. 588, prevede che « gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».

Questo articolo si è rivelato non più attuale dal momento che gli esami di concorso sono stati aboliti e la promozione alla qualifica di conservatore superiore — oggi definito « capo » — avviene per meriti comparativi o per anzianità. L'articolo, quindi, non trova più applicazione e coloro i quali giungono oggi al conseguimento di tale qualifica non possono più usufruirne come, invece, in passato hanno fatto i loro colleghi. La proposta di legge mira a superare questa incongruenza: poiché non era possibile farlo in via amministrativa, visto che il disposto dello articolo 7 della legge 19 luglio 1957, numero 588 è molto preciso per cui non consente nei fatti un ricorso giurisdizionale ai fini di una interpretazione in senso sostitutivo dell'articolo in oggetto, si è ricorso ad un provvedimento di legge.

La proposta di legge, di cui sono primo firmatario, mira a modificare l'articolo 7 citato in questi termini: «L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente: «Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, che abbiano conseguito per merito comparativo la qualifica di conservatore capo aggiunto, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni». Vorrei, però, far notare ai colleghi che, data la ristrettezza numerica del personale in servizio con questa qualifica — secondo le tabelle compilate quest'anno si tratta solo di 31 persone —, limitando il conseguimento della qualifica solo al merito comparativo commetteremo una ingiustizia nei confronti di chi la ha già conseguita. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che le attitudini alla funzione di coadiutore si acquisiscono con la pratica e con l'esercizio delle funzioni di conservatore dell'archivio, che consistono nel controllo sugli atti notarili: controllo sia formale, sia sostanziale ed esteso anche alla nullità dell'atto derivante dalla inosservanza di norme di diritto sostanziale, oltre che alla verifica di tale osservanza ai fini tributari. Il conservatore, quindi, è un profondo conoscitore dell'attività notarile, spesse volte più del notaio in quanto tenuto a rilevare determinate illegalità formali e sostanziali che possono essere commesse dal notaio medesimo, ed ha anche il potere di promuovere processi disciplinari presso la Procura della Repubblica.

Alla luce di queste considerazioni ritengo opportuno proporre un emendamento mirante ad eliminare l'espressione «per merito comparativo». Un'altra modifica, secondo me, dovrebbe essere introdotta per delimitare il periodo di tempo entro il quale i coadiutori devono svolgere la propria funzione. Secondo l'opinione del Consiglio del Notariato, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 10 anni; infatti, lasciando aperto illimitatamente il periodo della prestazione, potrebbe verificarsi un esodo anticipato dall'attività amministrativa attraverso un anticipato pensiona-

mento. Il periodo fissato in 10 anni sembra congruo in quanto consente, in ogni modo, allo Stato di usufruire per un ampio arco di tempo dei servizi di tale personale provvisto di una particolare e specifica esperienza.

Con queste anticipazioni circa le mie proposte di emendamento, raccomando la approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RICCI. Desidero subito dire che il gruppo comunista ha qualche perplessità circa il provvedimento in discussione: una di esse è di carattere generale e si riferisce alla paventata possibilità che si creino situazioni per le quali il fatto di attribuire una facoltà di questo tipo a chi è arrivato ad un certo livello nell'ambito della pubblica amministrazione crei, in pratica, una forma di depauperamento di quest'ultima, soprattutto sotto il profilo della competenza e della efficienza. In altri termini è come se si determinasse una forma di proiezione verso una attività esterna non rispondente agli interessi della pubblica amministrazione.

Un'altra preoccupazione nasce dalla soppressione dell'espressione «per merito comparativo»: vorremmo renderci conto meglio di cosa ciò comporti nella pratica. Per queste ragioni, ai fini della possibilità di esprimere un giudizio più approfondito sugli argomenti affrontati, chiediamo un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---